



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 126 del 24 giugno 2016

Prot. n. 126 del 24-06-2016

Ordinanza del Sindaco

Premesso che

il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche negative al sonno;

per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;

Preso atto che

per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio; come previsto anche dalla Legge regionale n.34 del 19/10/2009, recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";

questo Ente, per quanto di competenza, ha in itinere la stesura dei suddetti piani nonché della zonizzazione acustica, atti non ancora definiti;

in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri di applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dei DD.PP.CC.MM., devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;

occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, dei nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e di immissione sonore;

Visti

il disposto dell'art.6 del DPCM 01/03/1991 sull'applicazione e sull'accettabilità dei limiti sonori da applicare alle sorgenti sonore fisse;

l'art.3 della Legge 26/10/1995 n.447 che individua, al comma 1 lett. h), tra le competenze statali, la determinazione, con le procedure previste alla lett. e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, non prevedendo i "pubblici esercizi", poi introdotti con l'art.4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n.426 per essere definitivamente esclusi dall'art.1 della Legge 31 luglio 2002 n.179

Ritenuto, pertanto, che alla luce di tali modifiche, risulta evidente che i "Pubblici Esercizi", per le peculiari finalità e la destinazione che rivestono, così come definiti nella Legge 25/08/1991 n.287, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione della legislazione statale;

nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago essa ricade sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n.215, con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore;

le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n.59 e, specificatamente, dall'art.64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro;

il D.P.R. l'ottobre 2017 n.221, disponendo delle procedure di semplificazione della documentazione di impatto acustico, ha ritenuto di confermare l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Visto il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissione sonora, dei valori limite assoluti di immissione sonora ed infine dei valori di qualità, tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8 del DPCM 14/11/1997";

Considerato che

per ottenere il rilascio di autorizzazioni concernenti il pubblico spettacolo e/o il pubblico intrattenimento nei pubblici esercizi ed in generale in tutte le attività produttive potenzialmente rumorose occorre munirsi di relazione di impatto acustico, in conformità alla specifica richiesta e nel rispetto dei limiti differenziali fissati dai precedenti DD.PP.CC.MM, da sottoporre alla valutazione dell'ARPACAL per l'accertamento del